CAMERA DEI DEPUTATI N. 4267

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 19 luglio 1967

Modifica all'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si commenta da sola.

L'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709, nella sua attuale formulazione, sancisce che al militare in aspettativa per infermità, non proveniente da cause di servizio, viene ridotta di due quinti non solo la paga, ma anche gli assegni familiari. Sembra davvero opportuno che la norma venga modificata nel senso di mantenere la interezza nel pagamento degli assegni familiari. E questo, per motivi di socialità e di equità.

Sembra davvero inopportuno nel momento di maggiore bisogno contrarre anche ai congiunti possibilità ed aiuto.

Per questo si propone che venga mantenuta la contrazione di due quinti sulla paga del militare in aspettativa, ma venga reintegrato il pagamento per intero degli assegni familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità dipendente da cause di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono i tre quinti della paga, mentre vengono mantenuti gli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità provenienti da causa di servizio è computato per intero.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà ».